

DESTINAZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI

Legge 19 giugno 2026, n. 120

Titolo

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti

Materie

Commercio

Principali previsioni

- I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto a fini solidaristici. [art. 2, co. 1]. A tal fine i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti — anche mediante l'apposizione di un'etichetta cartacea o adesiva oppure mediante i materiali di comunicazione presenti nei punti vendita — nonché nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità l'indicazione: a) del soggetto destinatario di parte dei proventi; b) le finalità per cui sarà impiegata; c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a tal fine per ogni unità di prodotto [art. 2, co. 2-4].
- Almeno quindici giorni prima di porre in vendita siffatti prodotti il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le suddette informazioni e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti beneficiari [art. 3].
- In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad irrogare sanzioni amministrative da 5000 a 50000€ [art. 4, co.1-2], determinate tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita. [art. 4, co. 4].
- I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50%, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche [art. 4, co. 6].

Iniziativa

Governativa



Lecture e testi

I lettura

C.1704

S.1864

Durata dell'esame parlamentare

Dal 9 febbraio 2024 al 16 giugno 2026

(2 anni, 4 mesi, 8 giorni)